All'onorevole Direzione della Rivista Penale ... omaggi ... Italy

PROPERTY OF
UNCATALOGUED
PAMPHLET
COLLECTION
HARVARD LAW LIBRARY

ALFREDO DE TILLA

Il prosieguo del dibattimento

Estratto dalla Gazzetta

Dritto e Giurisprudenza, anno XII

655

NAPOLI
EDITORE FEDERICO CORRADO
Via Tribunali, 276
1897.

Digitized by Google

Il prosieguo del dibattimento

SOMMARIO

« 1°) Massime erronee del Tribunale di Napoli e della Corte di Cassazione di Roma — 2°) Sentenza contraddittoria della Corte di Cassazione e l'uniformità della Giurisprudenza— 3°) La continuità del dibattimento è principio elementare e fondamentale dei giudizii penali — 4°) Sospensione dei dibattimenti secondo il codice di rito — 5°) Sospensione dei dibattimenti secondo il regolamento giudiziario — 6°) Continuazione, sospensione e prosieguo del dibattimento—7°) Sospensione nella stessa udienza e da una udienza all'altra — 8°) Eccezione al principio della continuità dei dibattimenti — 9°) Interruzione del dibattimento e norme rigorose che la disciplinano. Proroga — 10°) Critica della interruzione del dibattimento—11°) L'interruzione dei dibattimenti o la proroga e i giudizi di Corte di Assise—12°) Conclusione. Principii fondamentali del nostro codice: continuazione del dibattimento; sospensione e prosieguo; interruzioni e proroga. Voti legislativi. Rispetto assoluto al codice di rito ».

1) Una recente ordinanza del Tribunale di Napoli, suffragata, e non reca meraviglia, da alcune sentenze della Corte di Cassazione di Roma, dà occasione al nostro scritto, che altrimenti sarebbe parso un inutile ricordo di principii elementari del diritto procedurale.

Digitized by Google

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa nel dicembre 1896, (1) rinviava il prosieguo del dibattimento, opponendovisi una delle parti in causa, alla udienza successiva, e *poscia procedeva alla trattazione di altre cinque cause* messe a ruolo, e, quasi ciò non bastasse, nella udienza successiva trattava PRIMA ALTRE TRE CAUSE e *poscia ripigliava* la trattazione del dibattimento SOSPESO.

Sollevatosi formale incidente dal Pubblico Ministero per la nullità del dibattimento essendosi violato il principio della CONTINUITÀ, veniva rigettato per la considerazione che « *la regola invocata dal P. M. vale per i giudizii davanti la Corte di Assise e non davanti i Tribunali* (1). »

A sostegno d'una somigliante maniera di procedere si citavano tre sentenze della Corte di Cassazione di Roma, due del gennaio e marzo 1890 (2) e la terza recentissima dell' aprile 1896, nella quale si ritenne appunto che il Tribunale non violò il disposto dell'art. 281 n. 8 cod. proc. pen. quando, rinviato il dibattimento, senza il consenso delle parti, all'udienza successiva, *prima di continuare* il dibattimento discusse altre QUATTRO PICCOLE cause segnate a ruolo (3).

---

(1) Trib. Napoli, 12.ª Sezione Causa Ajello Antonino, Pres. Monticelli, Giud. Ricciuti e Monaco.

(2) Foro Italiano II, 1890 n.° 471.

(3) Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina—anno X, fasc. 15, pag 245. *Relatore* Casaburi, *Estensore* Campus.

Digitized by Google

A noi pare francamente che le sentenze della Corte di Cassazione, una all'ordinanza del Tribunale, siano una flagrante violazione delle norme fondamentali, che regolano il dibattimento penale, e rivelino una confusione di idee fra PROSIEGUO di dibattimento, di cui parla l'art. 281 n. 1, e PROROGA di dibattimento, sancito nell'art. 282 cod. proc. penale.

2) Lasciamo andare che la stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 22 gennaio 91, aveva ritenuto precisamente il contrario (1)

Questo rilievo varrebbe ancora una volta a provare che la tanto desiderata uniformità di Giurisprudenza, che fu la ragione determinante dell'Istituzione dell'Unica Corte di Cassazione, (o forse il pretesto per abolire le antiche Corti di Cassazione Penali), è rimasta un aspirazione vana, quanto inutile e dannosa sarebbe stata al progresso giuridico, ove la si fosse raggiunta, giacchè non è, nè può essere progresso la cristallizzazione della giuresprudenza, ma è progresso vero ed indiscutibile, e DESIDERABILE, l'evoluzione della giurisprudenza che segua i progressi della dottrina.

Lasciamo andare che in qualunque modo s' interpreti una disposizione di legge, non mancherà mai, per un diligente ricercatore, una sentenza della Corte di Cassazione; quello che a noi pare, prescindendo dalle sentenze su cennate, e col maggior ossequio agli insegnamenti del Supremo Collegio, è che quella ordinanza del Tribunale

(1) La Cass. Unica, anno II, pag. 130.

Digitized by Google

e le uniformi sentenze della Suprema Corte abbiano fatto mal governo degli art. 281, 282 e 510 del cod. di proced. penale.

3) La continuità del dibattimento è una conseguenza logica della oralità su cui si basa il nostro giudizio penale.

« Nessuno al certo disconosce che la continuità del giudizio è un elemento indispensabile alla sua utile completazione servendo a mantenere nello svolgimento del processo orale quella unità di contesto che meglio giova ad imprimere nella mente dei giudici i risultamenti dello stesso e le vive impressioni della pubblica discussione » (1).

E più innanzi il SALUTO, con quella chiarezza di espressione che gli è propria, accenna anche meglio che: « il sistema orale richiede che la discussione della causa abbia luogo in unico contesto, affinchè le impressioni del dibattimento, le deposizioni dei testimoni e delle parti e tutto l' insieme emergente dalla discussione non si perdano, come avverrebbe se i giudici, nel pronunziare le loro sentenze *dovessero vagare tra le incertezze e le titubanze di mal sicuri ricordi* ».

E ispirandosi a questi principii il legislatore espressamente sancisce la *continuità* dei giudizii negli articoli 281, relativo a tutti i giudizii, ED A PENA DI NULLITÀ, art. 282; 318 relativo alle sentenze; 510 relativo alle Corti di assise; 341 del regolamento generale giudiziario.

---

(1) Saluto —Comm. Cod. Proc. Pen. pag. 145.

Digitized by Google

L'art. 281 n. 8 Cod. proc. pen. prescrive: « quando il dibattimento non possa terminarsi nella stessa udienza sarà continuato uella udienza successiva », e l'art. 282 sancisce, che la disposizione contenuta nel n.° 8 dell'art. 281 debbe essere osservata « A PENA DI NULLITÀ ».

L'art. 318 che « la sentenza sarà pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, a pena di nullità ».

L'art. 510: « Principiati i dibattimenti, debbono sotto pena di nullità essere continuati senza che la Corte possa deviare ad altri atti sin dopo la deliberazione dei giurati »;

E l'art. 342 del reg. giud. stabilisce « Se i dibattimenti non si possono compiere in una sola udienza si continueranno nel giorno immediatamente successivo, salvo se sia festivo ».

4) Tuttavia la regola generale enunciata, per quanto utile nell' interesse della giustizia, non può estendersi oltre i limiti del possibile e del ragionevole.

Vi sono dibattimenti che, per la gravità delle imputazioni, per la difficoltà delle indagini, per il numero dei testi da escutere, dei documenti da leggere, dei periti da sentire, dei difensori che devono esporre le conclusioni difensive, non possono terminare in una sola udienza e quì il legislatore soccorre col disposto dell'art. 281 n. 8 Cod. proc. pen. ove è detto che « quando il dibattimento NON POSSA TERMINARSI nella stessa udienza sarà continuato nella udienza successiva e all' art. 282 fulmina la

Digitized by Google

nullità ove l'eccezione contenuta nel n. 8 art. 281 non sia rettamente osservata,

E il SALUTO, a tal proposito, osserva « in questo intervallo non può il Pretore (e vale lo stesso per i Tribunali) dedicarsi ad altri affari e molto meno per altro dibattimento estraneo. Contravverrebbe all' art. 341 ove facesse diversamente, essendo diversa la SOSPENSIONE della causa, di cui tratta il presente articolo, DALLA PROROGA, cui i tribunali e i Pretori sono autorizzati in forza dell'articolo 282 »

Dunque è erronea la considerazione che si legge nella sentenza della Corte di Cassazione che « il divieto, a pena di nullità, di non deviare ad altri atti, riguarda i dibattimenti avanti la Corte di assise ma per gli altri dibattimenti il legislatore non l'ha stabilito (1) ».

5) Ma, a chiarire anche meglio il pensiero del legislatore, è bene ricordare le disposizioni, al riguardo, del regolamento giudiziario.

Nel regolamento subalpino del 1859 l'art. 14 diceva: « se i dibattimenti NON POSSONO COMPIERSI in una sola udienza si continueranno nel giorno IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO, salvo *se sia feriato* ».

Così che se nel giorno successivo, pur essendo giorno di lavoro, non vi fosse udienza, a norma dei detto regolamento si operava legalmente rimandando il prosieguo alla prossima udienza.

Nel regolamento vigente invece, all'art. 342 è detto:

---

(1) Cass. 20 aprile 1896—Riv. Un. X, 15, 246.

Digitized by Google

« Se i dibattimenti non possono compiersi in una sola udienza si continueranno nel giorno immediatamente successivo *salvo se sia festivo* ».

Così che, a stretto rigore di questo regolamento, se il giorno successivo a quello in cui un dibattimento non ha potuto espletarsi non *sia festivo*, *ma* semplicemente FERIATO, bisognerebbe continuare il dibattimento, fissando, s' intende bene con decreto Presidenziale, l' udienza anche per quel giorno.

Il regolamento giudiziario sarebbe al riguardo più restrittivo, più rigoroso dello stesso Cod. di proc. pen.

Ma osserva il SALUTO, che il disposto di questo art. 342 del regol. Gen. Giud. non è di rigore; « è invece di rigore ed A PENA DI NULLITÀ quello che dispone l'art. 281, affinchè la continuità delle udienze conservasse vive le impressioni del dibattimento ».

E il CASORATI e il BORSANI dal raffronto fra il disposto dell' art. 281 del Cod. di proc. pen. e l' art. 342 del reg. Giud. ne deducono appunto, che per udienza successiva può intendersi tanto quel giorno della settimana che è stabilito per la trattazione delle cause penali, quanto quel giorno che immediatamente segue e che non sia festivo; ed anche ad essi pare che la disposizione dell' art. 342 del Reg. Giud. è semplicemente regolamentare e che la sua violazione non recherebbe a nullità « mentre invece PRODURREBBE TALE EFFETTO l'inosservanza della disposizione legislativa contenuta nel n. 8 dell' art. 281 ».

Digitized by Google

E che in tali sensi debba essere interpretato il regolamento ebbero ad insegnarlo le Corti di Cassazione di Firenze e di Torino (1).

6) Così che, riassumendo, il principio fondamentale di ogni dibattimento sia davanti i pretori che davanti i Tribunali e le Corti di Assise e quello contenuto nel n.° 8 dell'articolo 281.

Il dibattimento deve compiersi nella stessa udienza.

Ove non possa compiersi nella stessa udienza sarà continuato in quella successiva — e quando si dice « CONTINUATO » si dice « COSA NON INTERROTTA » si dice « SEGUITARE A FARE LA STESSA COSA » (2) — e quindi dalla udienza, in cui la causa non può compiersi, a quella in cui si ripiglia, salvo le materialità della vita, alle quali i giudici, come uomini, non possono sottrarsi, essi non possono passare ad altre mansioni che non siano LA CONTINUAZIONE, IL SEGUITARE A FARE, IL PROSIEGUO DEL DIBATTIMENTO SOSPESO, MA NON INTERROTTO, NON PROROGATO.

7) La sospensione di un dibattimento da un udienza all'altra VALE la sospensione del dibattimento nella stessa udienza.

L'unica differenza è l'elasso di tempo maggiore nel primo caso, minore nel secondo.

---

(1) Cass. Firenze 16 maggio 1871 La Legge pag. 670.
Cass. Torino 20 nov. 1875.

(2) Vocabolarii del *Tramater, d'Alberti, Manuzzi Cherardini Fanfani, e della Crusca.*

Digitized by Google

Ora nella *sospensione* nella stessa udienza nessuno oserebbe pensare che il Tribunale possa procedere alla trattazione di altre cause. Così del pari non vi può procedere quando questa sospensione, PER LA MATERIALE IMPOSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE IL DIBATTIMENTO, duri 15 o 35 ore, come accade quando l'udienza successiva è il giorno seguente o quello susseguente.

8) Il principio della continuità dei dibattimenti sospesi, porta un'eccezione quando si tratti di dibattimenti avanti i pretori, i tribunali e le Corti (Sezioni penali)—e l'eccezione è nettamente e recisamente sancita nell'articolo 282 Codice p. p. « i dibattimenti . . . . potranno, per gravi motivi, col consenso delle parti, essere interrotti e rimandati, con ordinanza motivata, per la continuazione ad una delle udienze successive, purchè non sia oltre dieci giorni ».

9) *a*) In questo art. come si scorge di leggieri, il legislatore non parla più DI CONTINUAZIONE ma DI INTERRUZIONE—« i dibattimenti potranno essere INTERROTTI ».

b) Avvenuta l'interruzione non si può più parlare di prosieguo ed infatti il legislatore si esprime così: « i dibattimenti potranno essere RIMANDATI » il rimando significa PROROGA.

c) La INTERRUZIONE e la conseguente PROROGA sono circondate di tassative garentie che vanno osservate:

aa) « I GRAVI MOTIVI » — che debbono essere la ragione determinante della interruzione. L'apprezzamento di questi gravi motivi è demandato, è vero, ai giudi-

Digitized by Google

ci di merito e sfugge all'esame del Supremo Collegio, ma quando si consideri a che cosa si riducono nella pratica *questi gravi motivi*, non sarà inopportuno, nè irriverente; ricordare con le parole del SALUTO che « simili proroghe non devono ordinarsi con leggierezza; non bisogna mai dimenticare che SONO TANTE FERITE ALL' INDOLE DELLA DISCUSSIONE ORALE ED ALLA CONTINUITÀ DEI DIBATTIMENTI, CHE SONO LE CONDIZIONI PIÙ ESSENZIALI DEGLI ATTUALI GIUDIZII »;

bb) « IL CONSENSO DELLE PARTI » — perchè se è vero che l'oralità e la continuità del dibattimento sona di ragion pubblica, pure quando le parti più direttamente interessate non credono aver nulla a temere dalla interruzione e dalla proroga, non vi sarebbe ragione a vietarle assolutamente; e si noti che fra le parti il cui consenso è necessario v'ha ancora e sopratutto chi rappresenta la ragion pubblica, chi veglia alla osservanza della legge, chi è responsabile davanti la Società del retto funzionamento della legge di rito, il Pubblico Ministero.

cc) « CON ORDINANZA MOTIVATA » — non basta che ci siano gravi motivi, è necessario che siano esposti nella ordinanza di proroga del dibattimento. È vero però che nella pratica queste ordinanze motivate si riducono a questo: « Il Tribunale, visto il consenso delle parti, rinvia il prosieguo alla udienza del dì . . . . » e non sapremmo abbastanza censurare queste ordinanze, che la legge vuole motivate, e la protica rende

Digitized by Google

sfornite, non dirò di gravi motivi, ma di motivo QUALSISIA!, per dirla con l'aggettivo preferito del BERNI!

dd) « PURCHÈ NON SIA OLTRE I 10 GIORNI »—questo termine ha voluto il legislatore appunto ispirandosi alle ragioni che impongono la *continuità* dei pubblici dibattimenti, e la Giureprudenza ha slargata questa disposizione di legge fino ad annullarla quasi, perchè non solo è stato ritenuto che si possa, dopo un primo rinvio fra i 10 giorni, procedere ad un secondo ed anche ad altri successivi rinvii fra i 10 giorni, che in complesso vengono ad eccedere i 10 giorni, ma è stato anche ritenuto, quando il primo rinvio ha ecceduto i 10 giorni e non intervenne tempestivamente alcuna protesta, che il dibattimento non è inficiato di nullità « perchè il termine di 10 giorni non è prescritto a pena di nullità » (1).

10) Quale ragione abbia potuto consigliare il legislatore a sancire la proroga di che all'articolo 282 non si comprende.

Nella relazione ministeriale sul Codice del 1865, a giustifica di siffatto deviamento al principio fondamentale su cennato, è semplicemente detto: « per meglio servire allo scoprimento della verità e per evitare all'Erario il danno di spese, talora assai gravi sostenute indarno ».

E per verità noi pensiamo, col CASORATI e BORSANI, che i motivi addotti nella relazione Ministeriale non siano tali da giustificare la eccezione al principio dell'oralità.

---

(1) Cass. Firenze 16 febb. 70.

Digitized by Google

«*Allo scovrimento della verità*» si può provvedere, scrivono i dotti commentatori del Codice di procedura penale su ricordati, « tanto con l'interruzione del dibattimento, come col rinvio puro e semplice della causa ad altra udienza. D'altro canto il rinvio del dibattimento è una providenza eccezionale a cui devesi far ricorso in casi veramente straordinarii e con la massima parsimonia. Le spese quindi che a tale scopo può incontrare l'Erario, quando dell'eccezionale provvedimento non si abusi, non possono essere che tenuissime e tali al certo da non legittimare la ferita che al principio della oralità deriva . . . »

E d'altra parte ci sembra per lo meno deplorevole che si rimpicciolisca alle meschine proporzioni di un *conto di spese*, una delle più elevate e gravi questioni del nosto diritto procedurale, se è vero che *le forme sono la garentia dei diritti dei cittadini.*

Meno povere sono le ragioni che il SALUTO adduce a sostegno dell'art. 282 Codice proc. pen. « i giudici avvezzi a simili lavori, non distrattida occupazioni estranee, forniti di una intelligenza superiore ad ogni altro individuo volgare (I GIURATI ?) ritengono con maggiore vivacità i fatti benchè avvenuti da qualche giorno ».

L'osservazione del SALUTO non regge sol che si consideri che l'interruzione dei dibattimenti trae seco la facoltà accordata ai giudici di deviare nel frattempo ad altri atti giudiziali, perchè, come acutamente osservano CASORATI e BORSANI « la necessità in cui trovansi di occuparsi nell'intervallo di

Digitized by Google

altri affari, forse anco di maggiore momento, e il poco interesse che naturalmente destano le cause penali di minore importanza nell'animo dei magistrati, avvezzi alla loro quotidiana trattazione, sono elementi che potentemente concorrono ad affievolire i ricordi dei risultati del precorso dibattimento. D'ordinario le impressioni ricevute nei dibattimenti svaniscono dopo tre o quattro giorni e sorge la necessità di ricorrere alle pallide note del cancelliere, se non alle stesse tavole processuali per ridestarne la rimembranza, SOSTITUENDO COSI IL PROCESSO SCRITTO AL PROCESSO ORALE ».

Ed ove si consideri, che alle volte nella pratica il termine di 10 giorni è insufficiente e che per lo più una delle parti à interesse a che il dibattimento non sia prorogato, potendo il nuovo atto, per cui il dibattimento è prorogato, esserle nocivo, si vedrà che hanno ragione CASORATI e BORSANI di dire che « ben raramenle il provvedimento può condurre a risultati pratici utili alla scoperta del vero » e concluderne che la disposizione dell'art. 282 sembra « *una infelice innovazione tra le riforme del 1865* » (1).

11) Qualunque però sia il giudizio che si voglia fare del disposto di quest'articolo non si può mettere in forse che:

a) la regola generale ad ogni di dibattimento è che non possa essere *interrotto*, ma solo continuato nella udienza successiva quando *non possa compiersi* nella stessa udienza;

(1) Casorati e Borsani op. cit.

Digitized by Google

b) l'eccezione alla regola su cennata è la proroga sancita dall' art. 282 e rigorosamente disciplinata, e solo per i Pretori i Tribunali e le sezioni di appello per le Corti;

c) che di questa facoltà non possono servirsi le Corti di assise, essendo tassativo il disposto dell'art. 282 Cod. proc. pen.

Ma vi ha dippiù; per i dibattimenti davanti le Corti di assise, il legislatore ha rifermato il concetto della continuità all'art. 510. « Principiati i dibattimenti, debbono, sotto pena di nullità, essere continuati, senza che la Corte possa deviare ad altri atti, sin dopo la deliberazione dei giurati. ».

Con quest'articolo si è voluto ribadire e rifermare il concetto che, per i dibattimenti davanti le Corti di assise, il principio generale della continuità non soffre alcuna eccezione ed è rigorosamente osservato; si è voluto rifermare il concetto che l'art 282 non è applicabile ai dibattimenti di assise: ciò che per altro era abbastanza chiaro per la locuzione dell' art. 282 del Cod. di proc. pen.; si è voluto rifermare il concetto dell' assoluto divieto di interrompere il dibattimento; ed è in tali sensi che bisogna intendere *il divieto* di passare ad altri atti o ATTI ESTRANEI, come si esprimono gli scrittori e la Giureprudenza, mentre per i tribunali non induce nullità il passare ad altri atti QUANDO IL DIBATTIMENTO È STATO PROROGATO; è appunto in correlazione all' art. 282 che bisogna intendere l'art. 510 del Cod. di proc. pen.

È un errore, per le cose fin quì dette,

Digitized by Google

il pensare, che l' art. 510 sancisca una qualche cosa di diverso dell'art. 281 n. 8.

Se davvero il n. 8 dell' art. 281 autorizzasse a passare ad atti estranei, come vogliono il tribunale di Napoli e la Cassazione di Roma, sarebbe stato inutile l'art. 282 del Cod. proc. pen. perchè un dibattimento si poteva rinviare per cinqne o sei udienze, l' una successiva all' altra, e trattare fra l' uno e l' altro rinvio tutte le altre causa segnate a ruolo, e distraendosi ad altri atti, come precisamente accade applicando l' art. 282, così censurato.

Nel breve ma succoso commento del Cod. di proc. pen. del compianto professore CAPOCELLI e del valoroso avvocato TESTA DE NUNZIO questi concetti sono espressi con forma chiarissima, che è pregio dell'opera rilevare: « Il n. 8 dell'art. 281 prevede il caso che il dibattimento non possa esaurirsi in una sola udienza e stabilisce IL PRINCIPIO GENERALE che debba essere continuato nell' udienza successiva. Nei dibattimenti davanti le Corti di Assise il principìo generale su cennato non soffre alcuna limitazione perchè l' art. 510 dispone che principiato il dibattimento debba essere continuato senza interruzione sino all' ultimo suo atto. Per i dibattimenti davanti i tribunali l' art. 282 sanziona un eccezione, la proroga del dibattimento ». (1)

11) Idee chiare sopratutto: il nostro Codice sancisce il principio della oralità e della conseguente logica CONTINUITÀ del dibattimento; il nostro Codice, autorizza la so-

(1) *Capocelli e Testa de Nunzio.* — Il Cod. Proc. Pen. Com.

Digitized by Google

SPENSIONE e il relativo PROSIEGUO, quando è materialmente impossibile espletare il dibattimento in una sola udienza e non si può in questo caso passare ad atti estranei; il nostro Codice consente anche l'INTERRUZIONE e quindi la PROROGA di certi dibattimenti e con rigorose condizioni, ma non permette quello che il Tribunale e la Cassazione credono.

Nè si dica, a giustificare la contraria opinione, che l'applicazione di siffatti principii « produrrebbe interruzione di lavoro, dannosa alla celere amministrazione della giustizia »; (1) PERCHÈ NON VI SONO RAGIONI DI OPPORTUNITÀ che tengano a farci derogare dal rispetto più assoluto, rigido, cieco, direi quasi, alle *forme*.

Che si facciano voti, perchè, *de jure condendo*, il Codice di procedura sia liberato di questa e di tante altre pastoie, che intralciano il sollecito cammino della giustizia e non ci faccia vanamente rimpiangere gli esempi della pronta e però più efficace giustizia Inglese e Francese, è cosa sulla quale può discutersi ed avere diversa opinione, come autorevolmente insegnano il CASORATI e BORSANI, ma non si faccia fare al nostro Codice di rito la figura di un *contorsionista da caffè-concerto* per adattarlo. ad esigenze, più o meno giustificate, di servizio.

Fino a che il nostro Codice di procedura penale sarà quello che è, rispettiamolo.

Ricordiamo che se « *la schietta amministrazione della giustizia è la più salda*

(1) Sentenze Corte Cass. Aprile 1896

Digitized by Google

guarentigia della libertà » come autorevolmente ammoniva l' attuale Guardasigilli nell' assumere la direzione del suo dicastero, il Codice di rito *è l'unica guarentigia della schietta amministrazione della giustizia, della libertà dei cittadini.*

Napoli Gennaio 1897

ALFREDO de TILLA

Digitized by Google

A. DE TILLA—« La violenza nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni »—*Gazzetta del Procuratore 1888.*

» —« La Donna è la responsabilità penale »—*Gazz. Drit. Giur. 1890.*

» —« Ipnosi e delitto »—*Gazz. Drit. e Giur. 1891.*

» —« Sull' interpretazione dell' art. 421 del codice penale » — *Gazz. Drit. Giur. VII n.° 8, 1892.*

» —« Gli affittacamere e il favoreggiamento alla corruzione di minorenni »—*VIII n.° 1892.*

» —« Il Creditore pegnoratirio che aliena il pegno commette reato? »—*Gazz. Drit. Giur. VIII n.° 26, 1893.*

» —« La pena degli adolescenti fra i 14 e i 18 anni » — *Gazz. Drit. Giur. VIII n.° 35, 1893.*

» —« Del termine utile per la remissione dalla querela nei delitti di libidine »— *Estrat. Gazz. Drit. Giur. IX n.° 22, 1894.*

» —« Una questione di ordinamento giudiziario » — *Gazz. Dirit. Giur. X n.° 10, 1894.*

» —« La Camorra è un'associazione per delinquere — nota ad una sentenza del Tribunale di Napoli » — *Gazz. Drit. Giur. XII n.° 7, 1896.*

» —« Mariti che uccidono giurati che assolvono » — *La Domenica giudiziaria anno I. n.° 6.*

Digitized by Google